



Berna,

Destinatari:

- partiti politici
- associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- associazioni mantello dell'economia
- cerchie interessate

**Revisione parziale della legge sui trapianti
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

I lavori per la presente revisione parziale della legge sui trapianti sono stati avviati a seguito della mozione Maury Pasquier 08.3519 del 24 settembre 2008. Essa incarica il Consiglio federale di adeguare l'articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti affinché i frontalieri assicurati in Svizzera contro le malattie e i loro famigliari senza attività lucrativa e pure assicurati siano trattati, nell'attribuzione di organi, al pari delle persone con domicilio in Svizzera.

Nel quadro dell'attuazione della suddetta mozione, si propone di modificare al contempo le disposizioni che, nella loro applicazione pratica, hanno generato incertezze. Ciò concerne il momento per la domanda ai congiunti in vista di un prelievo di organi (art. 8 legge sui trapianti), il consenso per l'adozione di provvedimenti medici preparatori in caso di mancanza di discernimento del donatore (art. 10 legge sui trapianti) nonché l'assicurazione finanziaria del donatore vivente (art. 14 legge sui trapianti).

Le modifiche della legge sui trapianti in dettaglio

Mozione Maury Pasquier: le norme svizzere per l'attribuzione di organi devono essere compatibili con l'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circolazione) nonché con la convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (AELS). Secondo l'accordo sulla libera circolazione, le persone domiciliate in uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, e che in Svizzera sono soggette all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione delle cure medico-sanitarie, hanno diritto a prestazioni mediche in Svizzera. Queste ultime devono essere fornite alle medesime condizioni valide per le persone con domicilio in Svizzera. Tali prestazioni includono anche il trapianto di organi.



Anche i cittadini di Stati terzi, cui è autorizzato l'esercizio di un'attività a scopo di lucro come frontalieri secondo l'articolo 25 della legge sugli stranieri, sono parificati alle persone aventi domicilio in Svizzera, per quanto riguarda l'attribuzione di organi. Questa parità di trattamento vale anche per i loro famigliari che non esercitano un'attività lucrativa.

Pertanto l'articolo 17 della legge sui trapianti è modificato in tal senso, ciò che implica anche un adeguamento dell'articolo 21. A seguito dell'allargamento della cerchia di persone, dopo l'entrata in vigore della revisione parziale nella lista d'attesa figureranno presumibilmente tre persone in più.

Momento per la domanda di prelievo di un organo ai congiunti e consenso per provvedimenti medici preparatori in caso di mancanza di discernimento del donatore: sapere quando è possibile rivolgersi agli stretti congiunti in vista di un prelievo di organi (art. 8 legge sui trapianti), e se i congiunti possono consentire provvedimenti medici preparatori prima del decesso nel caso in cui il donatore non abbia preso alcuna decisione al proposito (art. 10 legge sui trapianti), sono questioni di significativa importanza. In base a una perizia dell'«Institut de droit de la santé», vengono ora precisati i suddetti articoli 8 e 10. La domanda agli stretti congiunti e il loro consenso al prelievo di organi sono possibili dopo la decisione di sospendere le terapie di sostentamento vitale (art. 8 legge sui trapianti). I provvedimenti medici preparatori possono essere intrapresi in caso di mancanza di discernimento del donatore, qualora siano adempite cumulativamente determinate condizioni (art. 10 legge sui trapianti).

Assicurazione finanziaria del donatore vivente: con l'articolo 14, il Parlamento ha inserito nella legge sui trapianti una disposizione volta ad assicurare che il donatore da vivente non debba assumersi l'onere finanziario della donazione. Nella prassi, tuttavia, questa disposizione ha creato numerose incertezze. Sulla base di una dissertazione del marzo 2010, che ha suscitato un grande interesse, l'articolo 14 della legge sui trapianti è stato precisato e completato. Gli aspetti centrali concernono i miglioramenti in merito all'assunzione delle spese per i controlli postoperatori a vita dello stato di salute del donatore da vivente. Per le donazioni da vivente, gli assicuratori hanno l'obbligo di rimborsare tali spese sotto forma di un unico importo forfetario alla «Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern» (Fondazione svizzera per l'assistenza ai donatori d'organi da vivente). Conformemente al suo scopo, questa Fondazione gestisce denaro messo a disposizione per l'assistenza medica post-trapianto ai donatori di organi viventi e lo investe riducendo al minimo gli oneri amministrativi. La Confederazione contribuisce alle spese per la gestione del registro della Fondazione.

Altri adeguamenti: la definizione di «espianti standardizzati» (art. 3 lett. d legge sui trapianti) è abrogata e disciplinata per ordinanza secondo l'ordinamento generale delle competenze. In tal modo il Consiglio federale ha la possibilità di tener conto rapidamente degli adeguamenti delle normative europee. Inoltre, a seguito della revisione della parte generale del Codice penale, è adeguata l'entità della pena negli articoli 69 e 70 della legge sui trapianti e le disposizioni transitorie obsolete sono abrogate (art. 74 legge sui trapianti).



Vi invitiamo cordialmente a inviare il vostro parere sull'avamprogetto allegato e sul relativo rapporto esplicativo entro il

21 ottobre 2011

all'Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione sanità pubblica, Divisione biomedicina, 3003 Berna.

Potete ottenere ulteriori esemplari della documentazione per la consultazione scaricandoli direttamente da Internet, all'indirizzo www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. Se desiderate altre informazioni in merito potete rivolgervi ad Alexandra Volz (tel. 031 323 20 21) o a Katharina Plüss (tel. 031 324 93 47).

Ringraziandovi sin d'ora per il vostro prezioso contributo, vi porgiamo distinti saluti.

Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto per la consultazione con il relativo rapporto esplicativo (i, t, f)
- Elenco dei destinatari (i, t, f)